

## GRUPPO EQUITALIA



Il citato decreto attuativo ha superato la suddetta disciplina del limite massimo dei compensi prevedendo, all'art. 11, comma 6, che con decreto del MEF saranno definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società pubbliche. Per ciascuna fascia sarà determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre Pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le società dovranno verificare il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al comma in commento. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non potrà essere corrisposta. Ai sensi del successivo comma 7 del menzionato Decreto n. 175/2016, fino all'emanazione del citato decreto del MEF, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;

- con i commi 675 e 676, del medesimo articolo 1, vengono modificati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle società controllate in modo diretto o indiretto dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Oltre agli estremi dell'atto del conferimento dell'incarico, al curriculum vitae dell'incaricato e ai compensi generati a qualsiasi titolo dal rapporto di collaborazione, è obbligatorio pubblicare sul sito anche la procedura utilizzata per la selezione del contraente e il numero di persone che vi hanno partecipato. Questi obblighi di trasparenza costituiscono condizione indispensabile per la legittimità del relativo pagamento. I commi 675 e 676 della L 208/15 in esame sono stati, da ultimo, abrogati dall'art. 43,

GRUPPO EQUITALIA



comma 3, del Dlgs 97/16 che, per effetto della previsione di cui all'art. 14 comma 2, ha trasfuso i relativi contenuti nel nuovo art. 15-bis del Dlgs 33/2013 ("Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate").

### **Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007**

Il Dlgs 231/07 – recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, Dlgs 231/07).

Conseguentemente, tali Società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'archivio unico informatico;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);
- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

## GRUPPO EQUITALIA



Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del Dlgs 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e quindi a 1.000 euro, per effetto del citato DL 201/11. Da ultimo, per effetto della Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016), che ha modificato il comma 1 del citato art. 49, il limite in parola è stato elevato a 3.000 euro.

Si sottolinea, inoltre, che il Dlgs 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del Dlgs 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata", prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" e "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il comma 1 dell'art. 52 del Dlgs 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel Dlgs 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, da ultimo, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

## GRUPPO EQUITALIA



Nel 2014, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, è stata emanata apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei loro rapporti con i “clienti”, nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell’ambito dell’organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l’attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all’individuazione dell’Autorità di Vigilanza di settore competente per le Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell’architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 231/07, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell’attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare “disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l’Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all’attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell’individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità *e-learning*.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento

## GRUPPO EQUITALIA



europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva, tuttavia, non è stata ancora recepita dagli Stati membri, chiamati a provvedervi entro il 26 giugno 2017 (si segnala, al riguardo, che la Commissione europea, con comunicazione COM(2016) 50 final del 2 febbraio 2016, ha invitato gli Stati membri ad anticipare il termine indicato per il recepimento al quarto trimestre del 2016, come meglio di seguito specificato).

Relativamente all'apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, si rileva che l'art. 1, comma 1, del Dlgs n. 8 del 15 gennaio 2016, a far data dal 6 febbraio 2016, ha "derubricato" alcune fattispecie penalmente rilevanti, punite con la sola pena pecuniaria, in illeciti amministrativi (cd. "depenalizzazione" dei reati puniti con pena pecuniaria).

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo Dlgs 8/16, la violazione delle disposizioni relative agli obblighi di identificazione di cui al Titolo II, Capo I, del decreto (precedentemente qualificata come illecito penale sanzionato con la pena della multa da 2.600 a 13.000 euro) costituisce un illecito amministrativo assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma di denaro da 5.000 a 30.000 euro. Ulteriori condotte "depenalizzate" riguardano:

- l'omessa registrazione delle informazioni acquisite nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ovvero la registrazione effettuata in modo tardivo o incompleto (condotta precedentemente punita, come l'omessa identificazione, con la multa da 2.600 a 13.000 euro e ora colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro);
- l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di "mezzi fraudolenti", idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione (condotta precedentemente punita con la multa da 5.200 a 26.000 euro ed attualmente colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro).

Da ultimo, il quadro normativo in materia di antiriciclaggio ha registrato un'ulteriore evoluzione a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea, della comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2016) 50 final del 2 febbraio 2016 relativa al "Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo". In particolare, tra le varie misure, si prevede:

## GRUPPO EQUITALIA



- l'invito agli Stati membri dell'Unione europea ad “anticipare”, al quarto trimestre del 2016, la data di recepimento della sopra richiamata Direttiva 2015/849;
- l'elaborazione, da parte della Commissione europea, entro il quarto trimestre del 2016:
  - ✓ di una proposta legislativa in tema di “riciclaggio di denaro” che individui una definizione unitaria dei reati e delle sanzioni, in modo da evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta contro il fenomeno;
  - ✓ di una proposta legislativa finalizzata a limitare i “rischi legati ai pagamenti in contanti”, mediante modifica del Regolamento (UE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale, allo stato vigente, prevede l'esecuzione di controlli su ogni persona fisica che entra o lascia l'Unione europea trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro; la Commissione intende ampliare il campo di applicazione del Regolamento *de quo* per includervi il denaro liquido inviato “per corriere” o “per posta”, nonché estendere i poteri di intervento delle autorità competenti anche per importi minori, qualora vi sia il sospetto di un'attività illecita.

**Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica**

La L 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto “stazione appaltante”, sia in qualità di “affidataria” di “commesse pubbliche”. La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alle società del Gruppo alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con

## GRUPPO EQUITALIA



successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del DL 187/10" - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Da ultimo, si segnala che l'art. 25 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014. Il medesimo art. 25 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di entrata in vigore del nuovo regime di fatturazione elettronica.

### **Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili alle Società del Gruppo Equitalia: i reati contro la Pubblica amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono conseguentemente dotate di:

## GRUPPO EQUITALIA



- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;
- un Codice Etico;
- un Organismo di vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 che riporta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Società.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 di Equitalia SpA e delle Società partecipate. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
  - ✓ l'indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
  - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
  - ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);

## GRUPPO EQUITALIA



- ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA e per le Società partecipate. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di “esimenza” e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nel corso del 2016, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e del modello organizzativo, sono state apportate modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Equitalia SpA e ai documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili), che il relativo Consiglio di amministrazione ha approvato in occasione della seduta del 02 novembre 2016.

Per Equitalia Giustizia SpA, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e del modello organizzativo è in corso di approvazione la revisione del Modello e dei documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili) già approvato con delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2015.

Per le attività di Equitalia Servizi di Riscossione SpA è stato definito il Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con il Piano di riassetto societario del Gruppo - che ha previsto, con efficacia 1° luglio 2016, la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA nella nuova società - e con il modello organizzativo e di *governance* della nuova società. Il Modello ed i relativi allegati sono stati approvati con delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2016 e successivamente modificati con delibera del 13 dicembre 2016.

È stata inoltre effettuata una attività di revisione del Codice Etico di Gruppo, anche al fine di recepire le indicazioni fornite dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che raccomanda alle Società dotate di Codice Etico di curarne la relativa integrazione, attribuendo “particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”. Il nuovo Codice Etico è stato adottato dai Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo (Equitalia SPA con delibera del 30 marzo 2016, Equitalia Giustizia SpA con delibera del 27 aprile 2016, Equitalia Servizi di riscossione SpA con delibera del 21 luglio 2016).

## GRUPPO EQUITALIA



Per tutto il Gruppo Equitalia è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

Riguardo all'assetto organizzativo si segnalano i principali eventi occorsi nel periodo:

- all'interno della Funzione Partecipazioni e Governance della Capogruppo è stata costituita la UO Sicurezza e Rischi Esterni, che effettua la propria attività a favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA in forza del contratto di servizio infragruppo;
- è stata data continuità alla predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (nel seguito SGS), in adesione alle previsioni dell'art. 30 del DLgs 81/08 ed in coerenza con le informative sottoposte al Consiglio di amministrazione;

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 30 del DLgs 81/08 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- relativamente al comma 1 lettere a) e b), si specifica che l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi, che verrà completato nel corso del 2017, anche attraverso le periodiche ispezioni dei luoghi di lavoro e le normali verifiche e aggiornamenti delle certificazioni e stato di compliance alle norme, in collegamento con le UO competenti sul piano tecnico-funzionale per le materie coinvolte, è proseguito nel corso del periodo di riferimento, assegnando maggior priorità a situazioni che manifestino l'emergenza di criticità o in funzione delle tempistiche di aggiornamento dettate dagli organi di controllo istituzionali (Vigili del Fuoco e Asl);
- con riferimento all'attività di natura organizzativa – comma 1 lett. c) – la gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze viene, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, formalizzata nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e, per i casi ritenuti più soggetti a rischi interferenti, direttamente monitorata attraverso specifica verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/08;
- relativamente al comma 1 lett. e), in ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in

## GRUPPO EQUITALIA



materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi per i preposti, per i lavoratori e per i componenti delle squadre di gestione delle emergenze incendio;

- in merito all'attività di vigilanza - comma 1 lett. f) - rispetto alle procedure e alle istruzioni di lavoro in sicurezza, sono state completate e diffuse sul territorio le check list di verifica degli aspetti di sicurezza per la figura del preposto nelle regioni oggetto di specifica formazione e si è sviluppato, con il supporto delle Unità organizzative preposte, un applicativo web per facilitarne la fruizione da parte dei preposti e della UO Sicurezza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza.

Sono stati ulteriormente sviluppati alcuni progetti “speciali” di analisi del rischio, trasversali al Gruppo, avviati nel corso dell'anno precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di tutte le sedi delle società del gruppo Equitalia, e l'aggiornamento della valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato.

Con riferimento a questo secondo progetto, è stato dato avvio ad una fase di riconduzione dei tavoli di lavoro, prima separati per singolo Agente, in funzione del nuovo assetto societario.

L'attività è in corso di completamento con il supporto della UO Risorse Umane per le parti di competenza.

Per quanto concerne i rischi esterni è stata ultimata la fase di analisi, che dettaglia i livelli di esposizione di ogni singola sede delle società del gruppo Equitalia; la successiva fase di definizione delle idonee misure di prevenzione e protezione in ottica di contenimento e, ove possibile, di riduzione del rischio è in fase di avviamento.

Sono stati riattivati i servizi di sorveglianza sanitaria attraverso l'adesione alla convenzione Consip.

GRUPPO EQUITALIA

**Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003**

L'art. 45, lett. c), DL 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, DLgs n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, a dicembre 2016, si è provveduto alla predisposizione del DPS.

Il documento riporta l'organizzazione societaria di Equitalia Servizi di riscossione SpA, scaturita dalla incorporazione per fusione delle tre società AdR, nonché dalla riorganizzazione delle funzioni e delle competenze rispetto alla Holding, Equitalia SpA.

Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati, le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

**Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (S.O. n. 10), è stato pubblicato il Dlgs n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito, anche solo "nuovo Codice dei contratti pubblici" o, più brevemente, "Codice").

## GRUPPO EQUITALIA



Con il Dlgs n. 50/2016, emanato in attuazione della Legge delega n. 11/2016, si è contestualmente provveduto:

- al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2014/23/UE (contratti di concessione), 2014/24/UE (appalti pubblici nei settori ordinari) e 2014/25/UE (appalti pubblici nei settori speciali);
- al riordino complessivo della previgente disciplina in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, al fine di introdurre nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea.

Il Codice disciplina "i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione" (art. 1, comma 1).

Per consentire una transizione ordinata e graduale tra la previgente e la nuova disciplina, sono state previste diverse norme transitorie e di coordinamento, anche al fine di evitare eventuali incertezze interpretative e/o applicative.

In via generale, il Dlgs n. 50/2016 trova applicazione con riferimento a tutte le procedure di affidamento e ai relativi contratti "per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" (art. 216, comma 1).

Sulla data di entrata in vigore e la decorrenza temporale delle nuove norme, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con comunicato 3 maggio 2016, ha chiarito (a parziale rettifica del precedente comunicato emanato dalla stessa ANAC, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 22 aprile 2016) che "le disposizioni del DLgs n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016".

## GRUPPO EQUITALIA



Per le finalità di riordino e di unificazione della previgente disciplina, è stata disposta l'abrogazione espressa di diversi testi normativi, tra cui:

- il DLgs n.163/2006 (recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), con effetto dalla data di entrata in vigore del DLgs n. 50/2016 (art. 217, comma 1, lett. e);
- il DPR n. 207/2010 (recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del DL 163/2006"), con effetto (art. 217, comma 1, lett. u):
  - dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del DPR n. 207/2010 da esse sostituite;
  - dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati".

Diversamente dal precedente sistema, il riassetto normativo operato dal Legislatore non comporterà l'emanazione di un nuovo e distinto regolamento attuativo. E', infatti, rimessa all'emanazione di appositi decreti ministeriali e/o linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la disciplina di dettaglio operativo e di aggiornamento sistematico (cd. "soft regulation").

In data 28 aprile 2016 l'ANAC ha approvato i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti attuativi (cd. "linee guida") previsti dall'art. 213, comma 2, del Codice. Tali documenti (visionabili sul sito internet istituzionale dell'ANAC) hanno, tra l'altro, ad oggetto le seguenti tematiche:

- direttore dell'esecuzione (modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto: art. 111, comma 2);
- nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

## GRUPPO EQUITALIA



appalti e concessioni (art. 31);

- procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici: art. 36);
- offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95);
- criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78).

Il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni, valutazioni e proposte, da parte degli operatori interessati, era fissato per il giorno 16 maggio 2016.

Nelle more dell'emanazione dei decreti e/o dell'approvazione definitiva delle linee guida ANAC, per l'immediata applicabilità della nuova normativa sono state previste:

- I. la valenza residuale e transitoria di alcune norme del DPR n. 207/2010 in materia di programmazione/progettazione, servizi di architettura e ingegneria, contabilità, verifiche e collaudi (art. 216, commi 4, 5, 8, 14, 16, 17, 19, 21 e 26);
- II. alcune attività suppletive a carico delle stazioni appaltanti. In particolare, rientrano nell'ambito di tali attività:
  - a) per gli affidamenti dei contratti cd. "sotto soglia" (ovvero, i contratti il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35), l'onere di individuare gli operatori economici mediante indagini di mercato nel rispetto di adeguate forme di pubblicità (ovvero "mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni": art. 216, comma 9);
  - b) l'individuazione e l'adozione di regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 216, comma 12).

Rinviando ogni più approfondita analisi all'esito della consultazione e della conseguente approvazione del testo definitivo delle linee guida, in fase di prima applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici si sintetizzano, di seguito, le principali novità apportate, in

## GRUPPO EQUITALIA



materia di servizi e forniture, che hanno rilevanti impatti operativi e organizzativi per le società del Gruppo.

- "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" (art. 21): è previsto l'obbligo di adottare un atto programmatico di valenza biennale, con relativi aggiornamenti annuali, contenente l'insieme degli acquisti di beni e di servizi da affidare di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
- "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi" (art. 23): è disciplinato il livello (unico) della progettazione per gli appalti di servizi e forniture, predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti (cfr. art. 23, comma 14).
- "Principi in materia di trasparenza" (art. 29): è previsto l'obbligo di pubblicare e aggiornare tutti gli atti relativi alla programmazione, nonché alle procedure per l'affidamento degli appalti, sul profilo del committente (nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"), sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC. E', inoltre, previsto che "al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso (...) sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" (cfr. art. 29, comma 1, ultimo periodo).
- "Contratti sotto soglia" (art. 36): è stato, tra l'altro, previsto che gli affidamenti di servizi e forniture:
  - ✓ di importo inferiore a 40.000 euro, devono essere effettuati mediante affidamento diretto "adeguatamente motivato" (art. art. 36, comma 2, lett. a));
  - ✓ di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, devono essere effettuati "mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati